Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 5 marzo 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 64 DEL 5 MARZO 1984:

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1983.

Attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983 concernenti l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione.

(1175)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **984**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 80, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

ecologia umana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1984
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 76

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **985**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. **615**;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 55, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

neurochirurgia funzionale;
tecnica e diagnostica citopatologica;
terapia neurologica;
semeiotica neurologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1984
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1983, n. **986**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 1, all'elenco delle facoltà, è aggiunta la facoltà di ingegneria.

L'art. 46 è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 46. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali rilascia le lauree in fisica, matematica, scienze dell'informazione.

Dopo l'art. 52 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della facoltà di ingegneria:

Art. 53. — La facoltà di ingegneria conferisce le lauree in:

ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;

ingegneria delle tecnologie industriali.

Il corso degli studi per il conseguimento della laurea in ingegneria è di cinque anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 54. — Nel corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali si prevedono i seguenti indirizzi:

1) chimico-alimentare;
2) elettronico;
3) meccanico.

Art. 55. — L'ordinamento degli studi è articolato in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione.

L'ordinamento comprende:

a) insegnamenti obbligatori del biennio propedeutico;

b) insegnamenti obbligatori del triennio di applicazione;

c) gruppi di insegnamenti a scelta dello studente.

Gli insegnamenti di cui alla lettera *c*) sono indicati nell'elenco di cui all'art. 59. Da tale elenco la facoltà trarrà, anno per anno, per ogni corso di laurea e per i singoli indirizzi, insegnamenti raggruppati a costituire insiemi omogenei atti a fornire particolari qualificazioni.

Per la formazione di tali gruppi potranno altresì essere utilizzati insegnamenti non contenuti nell'elenco di cui sopra ma previsti come obbligatori per l'altro corso di laurea o gli altri indirizzi.

L'identità tra le denominazioni di insegnamenti previsti per più corsi di laurea o indirizzi non comporta necessariamente identità di svolgimento.

Biennio propedeutico

Art. 56. — Gli insegnamenti obbligatori per entrambi i corsi di laurea sono:

1° *Anno*:

1) analisi matematica I;
2) geometria I;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno.

2° *Anno*:

6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II.

Sono altresì obbligatori al secondo anno:

Per il corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale:

9) tecnologie generali dei materiali;

Per il corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali, indirizzo chimico-alimentare:

9) chimica organica;

Per il corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali, indirizzo elettronico:

9) tecnologie generali dei materiali;

Per il corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali, indirizzo meccanico:

9) disegno II (meccanico).

Triennio di applicazione

Art. 57. — Gli insegnamenti obbligatori per il conseguimento della laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale sono i seguenti:

10) scienza delle costruzioni;
11) meccanica applicata alle macchine e macchine;
12) fisica tecnica;
13) elettrotecnica;
14) idraulica;
15) geologia applicata;
16) pianificazione territoriale;
17) ingegneria sanitaria;
18) tecnica delle costruzioni;
19) statistica e calcolo delle probabilità.

Gli altri insegnamenti obbligatori sono:

20) programmazione dei calcolatori elettronici;
21) infrastrutture di trasporto;
22) geotecnica;
23) costruzioni idrauliche;
24) progetti di strutture;
25) architettura tecnica.

Ai su riportati venticinque insegnamenti obbligatori vanno aggiunti quattro insegnamenti appartenenti ad uno dei gruppi a scelta dello studente di cui al punto *c*) dell'art. 55.

Art. 58. — Gli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il conseguimento della laurea in ingegneria delle tecnologie industriali, per tutti gli indirizzi di cui all'art. 54, sono i seguenti:

10) scienza delle costruzioni;
11) fisica tecnica;
12) elettrotecnica;
13) programmazione dei calcolatori elettronici.

Gli altri insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà sono:

Per l'indirizzo chimico-alimentare:

14) meccanica applicata alle macchine;
15) chimica fisica;
16) chimica applicata;
17) macchine;

18) principi di ingegneria chimica;
19) chimica industriale;
20) impianti chimici;
21) biochimica e microbiologia applicate;
22) impianti chimici e processi dell'industria alimentare;
23) tecniche delle fermentazioni industriali;
24) tecnologie alimentari;
25) dinamica e controllo dei processi dell'industria chimica e alimentare.

Per l'indirizzo elettronico:

14) meccanica applicata alle macchine e macchine;
15) campi elettromagnetici e circuiti;
16) misure elettriche;
17) comunicazioni elettriche;
18) elettronica applicata;
19) controlli automatici;
20) radiotecnica;
21) teoria dei sistemi;
22) componenti elettronici;
23) calcolatori elettronici;
24) macchine e impianti elettrici;
25) metodi matematici per l'ingegneria.

Per l'indirizzo meccanico:

14) meccanica applicata alle macchine;
15) idraulica;
16) chimica applicata;
17) macchine;
18) costruzioni di macchine;
19) impianti meccanici;
20) tecnologia meccanica;
21) economia applicata all'ingegneria;
22) automazione dell'industria meccanica;
23) affidabilità e controllo di qualità;
24) gestione degli impianti industriali;
25) lavorazioni meccaniche.

Ai su riportati venticinque insegnamenti obbligatori vanno aggiunti quattro insegnamenti appartenenti ad uno dei gruppi a scelta dello studente di cui al punto *c*) dell'art. 55.

Art. 59. — L'elenco degli insegnamenti di cui al punto *c*) dell'art. 55 è il seguente:

acquedotti e fognature;
analisi e modelli dei sistemi urbani e territoriali;
antenne e propagazione;
applicazioni elettriche;
azionamenti elettrici;
bonifiche ed irrigazioni;
calcolo numerico;
chimica degli alimenti;
chimica industriale organica;
chimica fisica dello stato solido;
chimica macromolecolare;
chimica organica industriale;
cicli di lavorazione ed attrezzature;
combustione;
compilatori e sistemi operativi;
complementi di chimica;
complementi di idraulica;
corrosione e protezione dei materiali;
costruzioni automobilistiche;
costruzioni di gallerie ed opere in sotterraneo;
costruzioni elettromeccaniche;
costruzioni in zona sismica;
dighe ed argini di materiali sciolti;
dinamica dei sistemi industriali;
dinamica delle costruzioni e ingegneria sismica;
diritto del lavoro e relazioni industriali;
disegno (industriale);
economia ed organizzazione aziendale;
economia urbana;
elaborazione numerica dei segnali;
elementi di macchine con disegno;
elementi di mineralogia, petrografia e geologia;
elettrochimica;
elettrochimica industriale;
elettronica biomedica;
elettronica industriale;
elettronica digitale;
energetica;
enzimologia;
ergotecnica;
estimo;
fisica dello stato solido;
frane e opere di sostegno;
gasdinamica;
gas ionizzati;
gestione e amministrazione del territorio;
gestione delle risorse idriche;
idraulica fluviale;
idraulica marittima;
idrogeologia applicata;
idrologia tecnica;
impianti elettrici;
impianti per la elaborazione dell'informazione;
impianti tecnologici;
i trasporti nella pianificazione territoriale;
ingegneria delle reazioni chimiche;
legislazione urbanistica e normativa tecnica;
lavorazioni non convenzionali e macchine utensili speciali;
macchine elettriche;
macchine di sollevamento e trasporto;
macchine fluidodinamiche;
macchine per l'industria alimentare;
marketing industriale;
materie giuridiche;
meccanica dei fluidi;
meccanica dei terreni e delle rocce;
meccanica del continuo;
meccanica delle vibrazioni;
metallurgia e metallografia;
metodi di identificazione dei modelli;
metodi di ottimizzazione;
microelettronica;
microonde;
misure e strumentazione automatica;
misure meccaniche;
modelli per la difesa del suolo e tecniche di interventi;
organizzazione e meccanizzazione del cantiere;
ottica ed interazioni;
pianificazione urbana e regionale;
ponti e grandi strutture;
prefabbricazione strutturale;
princìpi di ingegneria biochimica;
processi biologici industriali;
processi di separazione;
progetti di apparecchiature chimiche;

progetto di circuiti elettronici;
progetto di strutture meccaniche;
protezione dell'ambiente e tecnica del risanamento ambientale;
reattori chimici;
regime e protezione dei litorali;
reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei;
restauro urbanistico;
ricerca operativa;
risanamento forestale e silvicoltura;
robotica industriale;
sicurezza del lavoro;
sistemi informativi aziendali;
sistemi di telecomunicazioni;
sistemi di rilevamento e riconoscimento;
sperimentazione delle strutture e dei terreni;
storia dell'urbanistica;
storia dell'architettura;
storia del restauro;
strumentazione elettronica;
strumentazione industriale chimica;
tecnica delle fondazioni;
tecnica del freddo;
tecnica urbanistica;
tecniche delle conserve alimentari;
tecnologia dei materiali ed elementi costruttivi;
tecnologia dei materiali polimerici;
tecnologia della progettazione e produzione edilizia;
tecnologie chimiche degli olii, grassi e derivati;
tecnologie chimiche del disinquinamento;
tecnologie elettriche;
tecnologie elettroniche;
tecnologie industriali;
telediagnostiche dell'ambiente e del territorio;
teoria delle strutture;
teoria e sviluppo dei processi chimici;
teoria e tecnica del restauro strutturale;
termodinamica;
termotecnica;
topografia e cartografia;
trasmissione dei dati;
tribologia.

Art. 60. — Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: analisi matematica I, geometria I, fisica I, chimica.

Al termine del secondo anno di corso, lo studente, per essere iscritto al terzo anno, oltre che essere in possesso delle attestazioni di frequenza di tutte le discipline previste per il primo e secondo anno, dovrà aver superato i relativi esami. Lo studente tuttavia che sia in debito di un solo esame, a sua scelta, del secondo anno di corso, potrà ugualmente essere iscritto al terzo anno, con l'obbligo di superare tale esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione.

I due esami di fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni.

Art. 61. — Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria lo studente dovrà aver superato gli esami relativi ai ventinove insegnamenti del corso di studio.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un progetto o di uno studio a carattere teorico e/o sperimentale svolto dal candidato nell'ambito delle discipline seguite.

Art. 62. — Le lauree elencate nell'art. 53 costituiscono titolo per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 987.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 99, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

iconografia e iconologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 82

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 febbraio 1984.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande all'AIMA per gli aiuti comunitari ai piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1983-84.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 26 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) numero 1189/82;

Visto il regolamento (CEE) n. 1210/83 del Consiglio, del 17 maggio 1983, che stabilisce le disposizioni intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1983-84;

Visto il regolamento (CEE) n. 1928/83 della commissione, del 13 luglio 1983, che stabilisce i criteri per la distribuzione da parte degli Stati membri degli importi fissati dal succitato regolamento (CEE) numero 1210/83 per i piccoli produttori di latte;

Visto il decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426, contenente modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del Consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto ministeriale del 3 novembre 1983 che ha emanato le disposizioni per l'attuazione nel territorio nazionale delle sopracitate disposizioni comunitarie intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte, ed in particolare l'art. 2 che demanda all'AIMA la fissazione delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di aiuto;

Visto il decreto del Ministro-Presidente dell'AIMA dell'11 novembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 18 novembre 1983) con il quale è stato disposto, all'art. 4, che gli organismi regionali incaricati della istruttoria debbono far pervenire all'AIMA gli elenchi delle domande ammissibili all'aiuto comunitario entro il 31 gennaio 1984;

Considerata l'opportunità di prorogare il suddetto termine del 31 gennaio 1984 allo scopo di permettere agli organismi regionali una più agevole definizione delle relative domande;

Decreta:

Il termine del 31 gennaio 1984, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente dell'Azienda dell'11 novembre 1983, è prorogato all'11 febbraio 1984.

Dopo tale data perentoria gli elenchi inviati dagli organismi regionali verranno considerati definitivi.

Roma, addì 18 febbraio 1984

p. *Il Ministro-Presidente*: ZURLO

(1208)

DECRETO 1° marzo 1984.

Determinazione dell'aiuto comunitario per ogni vacca da latte per i piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1983-84.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 26 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) numero 1189/82;

Visto il regolamento (CEE) n. 1210/83 del Consiglio, del 17 maggio 1983, che stabilisce le disposizioni intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1983-84;

Visto il regolamento (CEE) n. 1928/83 della commissione, del 13 luglio 1983, che stabilisce i criteri per la distribuzione da parte degli Stati membri degli importi fissati dal succitato regolamento (CEE) numero 1210/83 per i piccoli produttori di latte;

Visto il decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426, contenente modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del Consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto ministeriale del 3 novembre 1983 che ha emanato le disposizioni per l'attuazione nel territorio nazionale delle sopracitate disposizioni comunitarie intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte, ed in particolare l'art. 2 che demanda all'AIMA la fissazione delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di aiuto;

Visto il decreto del Ministro-Presidente dell'AIMA dell'11 novembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 18 novembre 1983) con il quale è stato disposto, all'art. 4, che gli organismi regionali incaricati della istruttoria dovevano entro il 31 gennaio 1984 far pervenire all'AIMA gli elenchi delle domande ammissibili all'aiuto comunitario;

Visto il successivo decreto del Ministro-Presidente dell'Azienda, con il quale il suddetto termine è stato prorogato all'11 febbraio 1984, termine oltre il quale gli elenchi debbono considerarsi definitivi;

Visti gli elenchi presentati, a tale data, da parte degli organismi regionali incaricati della istruttoria;

Ritenuta la necessità di comunicare l'importo unitario dell'aiuto spettante per la campagna lattiera 1983-84 per ogni vacca da latte per la quale è stato accertato il diritto al beneficio;

Decreta:

Art. 1.

L'aiuto comunitario spettante, per la campagna lattiera 1983-84, ai piccoli produttori di latte è determinato in L. 33.290 per ogni vacca da latte per la quale è stato accertato, da parte degli organismi regionali, il diritto al beneficio.

Art. 2.

L'AIMA provvederà al pagamento dell'aiuto ad ogni singolo produttore di latte mediante assegno circolare che verrà emesso dalla Banca nazionale del lavoro (C.E.S.P.E. - Viale Ostiense 131/*D* - Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1984

p. *Il Ministro Presidente*: ZURLO

(1299)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 febbraio 1984.

Disposizioni di aggiornamento dell'allegato C, parte II, del regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di trasporto di determinate sostanze alimentari non congelate né surgelate.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 51 e l'allegato *C*, parte II, del regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, quest'ultimo come aggiornato con decreto ministeriale 6 febbraio 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 25 febbraio 1982);

Visti i regolamenti (CEE) della commissione numero 262/79 del 12 febbraio 1979 (relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari) e n. 1932/81 del 13 luglio 1981 (relativo alla concessione di un aiuto per il burro ed il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari), modificati dal regolamento (CEE) n. 2542/83 del 9 settembre 1983;

Ritenuto necessario, in applicazione dell'art. 51, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, integrare il relativo allegato *C*, parte II («Elenco delle condizioni di temperatura che debbono essere rispettate durante il trasporto di determinate sostanze alimentari non congelate né surgelate») con la previsione delle temperature da osservare durante il trasporto del burro concentrato (anidro) e del burro anidro liquido;

Visto il parere al riguardo espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 15 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *C*, parte II, del regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato con decreto ministeriale 6 febbraio 1982, è così aggiornato:

Parte II

ELENCO DELLE CONDIZIONI DI TEMPERATURA CHE DEBBONO ESSERE RISPETTATE DURANTE IL TRASPORTO DI DETERMINATE SOSTANZE ALIMENTARI NON CONGELATE NÉ SURGELATE.

Sostanze alimentari	Temperature durante il trasporto
Latte in cisterna crudo o pastorizzato, destinato agli stabilimenti di trattamento e confezionamento per il consumo diretto (1)	da 0 °C a + 4 °C
Latte pastorizzato, in confezioni (2)	da 0 °C a + 4 °C
Prodotti lattiero-caseari (latti fermentati, panna o crema di latte, formaggi freschi, ricotta) (2)	da 0 °C a + 4 °C
Burro (2) e burro concentrato (anidro) (3)	da +1 °C a + 6 °C
Burro anidro liquido	superiore a +32 °C
Prodotti della pesca freschi (da trasportare sempre sotto ghiaccio)	da 0 °C a + 4 °C
Carni (2)	da —1 °C a + 7 °C
Pollame e conigli (2)	da —1 °C a + 4 °C
Selvaggina (2)	da —1 °C a + 3 °C
Frattaglie (2)	da —1 °C a + 3 °C

(1) Per il latte crudo o pastorizzato trasportato in cisterna su percorsi superiori a 200 chilometri è tollerato, rispetto al valore prescritto nel presente allegato, per la durata del trasporto stesso, un aumento massimo di temperatura di 2 °C.

(2) Durante il tempo di distribuzione frazionata — da effettuarsi con mezzi aventi caratteristiche tecnico-costruttive idonee per il trasporto in regime di freddo — che comporti ai fini della consegna agli esercizi di vendita numerose operazioni di apertura delle porte dei mezzi stessi, ferme restando in ogni caso le temperature di partenza fissate nel presente allegato, sono tollerati i seguenti valori massimi di temperatura:

latte pastorizzato, in confezioni . . . . + 9 °C

panna o crema di latte pastorizzata, in confezioni . . . . + 9 °C

ricotta . . . . + 9 °C

burro prodotto con crema di latte pastorizzata . . . . +14 °C

yoghourt od altri latti fermentati, in confezioni . . . . +14 °C

formaggi freschi (mascarpone e similari, mozzarelle di vacca o di bufala e similari, caprini non stagionati, crescenza, formaggi a prevalente coagulazione lattica od acido-presamica ad elevato tenore di umidità e di pronto consumo, quali robiole, petit suisse, cottage-cheese, quark, etc.) purché prodotti con latte pastorizzato . . . . +14 °C

carni . . . . +10 °C

pollame e conigli . . . . + 8 °C

selvaggina . . . + 8 °C

frattaglie . . . . + 8 °C

Il valore massimo di temperatura indicato per le carni (bovine, bufaline, suine, ovine e caprine), tuttavia, non è vincolante per il trasporto, in fase di distribuzione o ai depositi frigoriferi, di durata non superiore a due ore, di quelle appena macellate in macelli autorizzati e non ancora raffreddate, sempreché il trasporto stesso avvenga con veicoli rispondenti ai requisiti di idoneità igienico-sanitaria prescritti dall'art. 49 del presente regolamento, che risultino almeno isotermici.

(3) Il burro concentrato (anidro) può essere trasportato anche a temperature da + 6 °C a + 18 °C.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 6 febbraio 1982 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1984

Il Ministro: DEGAN

(1151)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 marzo 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 15 marzo 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,95 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 marzo 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1984
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 259

(1210)

DECRETO 2 marzo 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 15 marzo 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 86,30 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 marzo 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1984
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 260

(1211)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° marzo 1984.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 4 maggio 1981, e successive modificazioni, concernente le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981), recante norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, concernente le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 ottobre 1982), con il quale sono state introdotte modifiche al predetto decreto ministeriale;

Visto il decreto 25 novembre 1982 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello della sanità (*Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982), recante norme per il conferimento dei vini da tavola in recipienti di materiali diversi da quelli elencati nello art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

Ritenuta l'opportunità di integrare la disciplina prevista dal decreto ministeriale 4 maggio 1981 anche in considerazione delle modifiche apportate con il citato decreto ministeriale 25 novembre 1982 alle norme di commercializzazione dei vini da tavola;

Decreta:

Art. 1.

Il quinto comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 maggio 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai fini del presente decreto, per oggetti di chiusura si intendono sia i tappi a corona, a vite ancorato, a strappo sia le capsule, i capsuloni, le stagnole, le piastrine ed i sigilli metallici di cui ai commi precedenti, nonché i recipienti, se sprovvisti di chiusure di garanzia, costituiti da materiale riconosciuto idoneo al condizionamento dei prodotti vinosi con decreto 25 novembre 1982 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello della sanità ».

Art. 2.

L'art. 6 del decreto ministeriale 4 maggio 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli oggetti di chiusura di provenienza estera, destinati ad essere utilizzati per il condizionamento dei prodotti indicati nel precedente art. 1, devono riportare lo speciale contrassegno avente le caratteristiche stabilite dall'art. 2, ad eccezione di quegli oggetti di chiusura che recano impresso un contrassegno prescritto da disposizioni tributarie vigenti nello Stato estero nel quale saranno esportati i prodotti vinosi condizionati con detti oggetti di chiusura.

In ogni caso, l'importazione è subordinata alla preventiva autorizzazione da richiedere, con le modalità stabilite dall'art. 4, all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'importatore.

La dogana, attraverso la quale si effettua l'importazione degli oggetti di chiusura, deve comunicare l'avvenuta operazione all'ufficio imposta sul valore aggiunto che ha rilasciato l'autorizzazione ad importare gli oggetti di chiusura medesimi. La dogana, attraverso la quale vengono esportati i prodotti condizionati con oggetti di chiusura muniti di contrassegno estero, deve effettuare analoga comunicazione al medesimo ufficio imposta sul valore aggiunto sulla base dell'autorizzazione esibita anche in copia dall'esportatore.

Per le operazioni effettuate dai soggetti non residenti nello Stato è competente l'ufficio imposta sul valore aggiunto di Roma al quale devono essere inviate le comunicazioni di cui al terzo comma ».

Art. 3.

Il settimo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 4 maggio 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 3 la nota di consegna deve essere redatta in quattro esemplari, uno dei quali deve essere inviato dall'impresa commissionaria all'impresa committente ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 4 maggio 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Nello stesso registro le imprese di cui al precedente comma devono, altresì, annotare il quantitativo imbottigliato o condizionato, distinto per le categorie e classi di cui all'allegata tabella, nonché tutte le cessioni dei prodotti condizionati per la vendita al consumo, sulla base delle note di consegna emesse, ovvero sulla base delle fatture o dei documenti accompagnatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 o di quelli previsti dal decreto ministe-

riale 22 maggio 1975, purché contenenti le indicazioni prescritte dal terzo comma, lettere *a*), *b*) e *c*), del precedente articolo ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 9 del decreto ministeriale 4 maggio 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le norme del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all'art. 1 importati, condizionati all'estero per la vendita al minuto ».

Art. 6.

Al primo comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 4 maggio 1981, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo:

« Lo stesso contrassegno deve essere applicato sulla confezione contenente due o più recipienti ciascuno di capacità non superiore a dieci centimetri cubici nei quali sono condizionati i prodotti vinosi ».

Art. 7.

Il quarto comma dell'art. 15 del decreto ministeriale 4 maggio 1981, e successive modificazioni, è aggiunto dal seguente:

« Fatte salve le eccezioni espressamente previste dal presente decreto, la commercializzazione dei prodotti di cui alla allegata tabella senza il prescritto contrassegno si considera effettuata in evasione d'imposta ».

Art. 8.

Il termine di cui al terzo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 4 maggio 1981, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 1984 per i soggetti indicati negli articoli 4 e 5 ed al 30 giugno 1985 per i soggetti di cui al quinto comma dell'art. 8 dello stesso decreto.

Le giacenze degli oggetti di chiusura e dei prodotti indicate al primo e secondo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 4 maggio 1981, e successive modificazioni, possedute alla data del 1° marzo 1983, non denunciate o denunciate tardivamente, possono essere utilizzate entro gli stessi termini di cui al precedente comma a condizione che venga presentata, entro il 30 aprile 1984, al competente ufficio imposta sul valore aggiunto, che ne prende nota sul registro di memoria, apposita denuncia, siano osservate le disposizioni contenute nel terzo comma dello stesso art. 10, e sia applicato il contrassegno previsto dall'art. 11 del decreto avanti indicato.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° marzo 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1984

Il Ministro: VISENTINI

(1212)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 gennaio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro « La Penisola », in Vico Equense.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 13 ottobre 1983 nei confronti della società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro « La Penisola », con sede in Vico Equense (Napoli), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro « La Penisola », con sede in Vico Equense (Napoli), costituita per rogito notaio Maria Teresa di Majo di Napoli in data 30 dicembre 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Stanislao Sabino, residente in Napoli, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1099)

DECRETO 22 febbraio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo fra dipendenti Ministero dell'interno, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della Società cooperativa di consumo fra dipendenti Ministero dell'interno, con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo fra dipendenti Ministero dell'interno, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Fulgenzio Panzironi in data 23 ago-

sto 1944, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Dario Caniglia, nato a Palermo il 9 aprile 1956 e residente a Roma in via Tuscolana n. 678, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1181)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 23 dicembre 1983, n. **988.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « Maria SS.ma Assunta », in Tricase.

N. 988. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « Maria SS.ma Assunta », in frazione Lucugnano del comune di Tricase (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 62

DECRETO 23 dicembre 1983, n. **989.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « San Giuseppe », in Monfalcone.

N. 989. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « San Giuseppe », in Monfalcone (Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 63

DECRETO 23 dicembre 1983, n. **990.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Pietro Pascasio », in Cagliari.

N. 990. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cagliari 15 febbraio 1971, integrato con due dichiarazioni in data 23 aprile 1982 e 11 marzo 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Pietro Pascasio », in frazione Quartucciu del comune di Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 65

DECRETO 23 dicembre 1983, n. **991.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di « S. Maria della misericordia » in Afragola, e trasferimento del beneficio omonimo nella chiesa di « S. Alfonso e S. Luigi », in Mugnano.

N. 991. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli 19 agosto 1978, integrato con dichiarazione di pari data, relativo: alla soppressione della parrocchia di « S. Maria della misericordia », in Afragola (Napoli); al trasferimento, con lo stesso titolo, del beneficio parrocchiale di « S. Maria della misericordia » dalla chiesa omonima in Afragola (Napoli), nella chiesa « S. Alfonso e S. Luigi », in Mugnano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 60

DECRETO 23 dicembre 1983, n. **992.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Giacomo » e di « S. Giovanni Battista », in Roure.

N. 992. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pinerolo 15 giugno 1982, relativo alla unione perpetua *aeque principalis* della parrocchia di « S. Giacomo », in frazione Gran Faetto del comune di Roure (Torino), con la parrocchia di « S. Giovanni Battista », in frazione Villaretto Chisone dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 61

DECRETO 23 dicembre 1983, n. **993.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Rocco confessore », in Novara, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 993. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Rocco confessore », in Novara. La chiesa stessa, viene, altresì autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla S.a.s. « Immobiliare bonifica di Rovasenda » di Jamoni Antonia Maria e C., in Novara, con atto pubblico 15 settembre 1982, n. 18119/50583 di repertorio, a rogito dott. Vito Cafagno, notaio in Novara, consistente in un complesso immobiliare sito nella stessa città, descritto nella perizia giurata 12-13 novembre 1982 del geometra Giuliano Borré e valutato in lire 266.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Novara.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 64

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 349/84 del Consiglio, del 6 febbraio 1984, recante sospensione delle concessioni tariffarie e aumento dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti originari degli Stati Uniti d'America e recante istituzione delle restrizioni quantitative applicabili ad altri prodotti originari di detto Paese.

Regolamento (CEE) n. 350/84 della commissione, del 10 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 351/84 della commissione, del 10 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 352/84 della commissione, del 10 febbraio 1984, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 353/84 della commissione, del 10 febbraio 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 354/84 della commissione, del 10 febbraio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 355/84 della commissione, del 10 febbraio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Pubblicati nel n. L 40 *dell'*11 *febbraio* 1984.

(39/C)

Regolamento (CEE) n. 356/84 della commissione, del 13 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 357/84 della commissione, del 13 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Pubblicati nel n. L 42 *del* 14 *febbraio* 1984.

(40/C)

Regolamento (CEE) n. 358/84 della commissione, del 10 febbraio 1984, relativo alla fornitura di una partita di burro a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 359/84 della commissione, del 10 febbraio 1984, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 360/84 della commissione, del 10 febbraio 1984, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 45 *del* 15 *febbraio* 1984.

(41/C)

Regolamento (CEE) n. 361/84 della commissione, del 14 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 362/84 della commissione, del 14 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 363/84 della commissione, del 14 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 364/84 della commissione, del 13 febbraio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2957/83 e che porta a 400.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Regolamento (CEE) n. 365/84 della commissione, del 13 febbraio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2958/83 e che porta a 600.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento britannico.

Regolamento (CEE) n. 366/84 della commissione, del 13 febbraio 1984, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50.000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco.

Regolamento (CEE) n. 367/84 della commissione, del 14 febbraio 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 368/84 della commissione, del 14 febbraio 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione delle clementine originarie di Cipro.

Regolamento (CEE) n. 369/84 della commissione, del 14 febbraio 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 312/84 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 370/84 della commissione, del 14 febbraio 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 371/84 della commissione, del 14 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 372/84 della commissione, del 14 febbraio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3748/83 del Consiglio, del 22 dicembre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca (1984) pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 371 del 31 dicembre 1983.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 2 del 4 gennaio 1984.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 309/84 del Consiglio, del 6 febbraio 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni tipi di aringhe aromatizzate e salate della sottovoce ex 16.04 C II della tariffa doganale comune pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 36 dell'8 febbraio 1984.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 92/84 della commissione, del 13 gennaio 1984, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 11 del 14 gennaio 1984.

Pubblicati nel n. L 43 *del* 15 *febbraio* 1984.

(42/C)

Regolamento (CEE) n. 373/84 della commissione, del 15 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 374/84 della commissione, del 15 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 375/84 della commissione, del 15 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 376/84 della commissione, del 15 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 377/84 della commissione, del 15 febbraio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 378/84 della commissione, del 13 febbraio 1984, relativo alle modalità di esecuzione delle decisioni di contributo per progetti concernenti la ristrutturazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del settore della pesca e lo sviluppo del settore dell'acquicoltura.

Decisione n. 379/84/CECA della commissione, del 15 febbraio 1984, che definisce i poteri degli agenti e dei mandatari della commissione incaricati degli accertamenti previsti dal trattato CECA e dalle decisioni adottate per la sua applicazione.

Regolamento (CEE) n. 380/84 della commissione, del 15 febbraio 1984, che modifica i regolamenti (CEE) n. 262/79, (CEE) n. 1932/81 e (CEE) n. 1687/76 per quanto riguarda il trasporto e il movimento fra Stati membri di prodotti intermedi ottenuti dal burro o dal burro concentrato destinato alla fabbricazione di alcuni prodotti alimentari.

Regolamento (CEE) n. 381/84 della commissione, del 15 febbraio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 382/84 della commissione, del 15 febbraio 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 383/84 della commissione, del 15 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 384/84 della commissione, del 15 febbraio 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 385/84 della commissione, del 15 febbraio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 386/84 della commissione, del 15 febbraio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la ventiduesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Regolamento (CEE) n. 387/84 della commissione, del 15 febbraio 1984, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di alcuni prodotti del settore della carne bovina.

Informazione sulla data dell'entrata in vigore del protocollo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Pubblicati nel n. L 46 *del* 16 *febbraio* 1984.

(43/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del rappresentante del Governo nella regione sarda

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1984, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 91, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto di 1ª classe dott. Lionel del Juliis è stato nominato rappresentante del Governo nella regione sarda, a decorrere dal 1° novembre 1983.

(1213)

Nomina del commissario dello Stato nella regione siciliana

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1984, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 92, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il prefetto dott. Francesco Abatelli è stato nominato commissario dello Stato nella regione siciliana, a decorrere dal 1° novembre 1983.

(1214)

Nomina del vice commissario dello Stato nella regione siciliana

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1984, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 90, il prefetto dott. Sebastiano Porracciolo è stato nominato vice commissario dello Stato nella regione siciliana, a decorrere dal 1° novembre 1983.

(1215)

Nomina del vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1984, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 93, sulla proposta del Ministro dell'interno, il prefetto dott. Francesco Bellora è stato nominato vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1° novembre 1983.

(1216)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praia il 18 dicembre 1980.

Il giorno 28 ottobre 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praia il 18 dicembre 1980, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 34 del 25 gennaio 1983, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1983.

In conformità dell'art. 33, 2° paragrafo, la convenzione è entrata in vigore il giorno 1° novembre 1983.

(1127)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Ripanav, in Taranto

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 20.033.000 dovuto dalla S.r.l. Ripanav, in Taranto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Taranto è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(927)

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 17% di scadenza 1° ottobre 1985, al portatore

A norma del decreto ministeriale 16 settembre 1983 (art. 9), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1983, si rende noto che il 12 marzo 1984 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° ottobre 1985.

(1126)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 27 febbraio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1636,250	1636,250	1636,15	1636,250	1636,25	1636,25	1636,250	1636,250	1636,250	1636,25
Marco germanico . . .	620,420	620,420	620,50	620,420	619,90	620,42	620,400	620,420	620,420	620,42
Franco francese	201,910	201,910	201,70	201,910	201 —	201,91	201,660	201,910	201,910	201,90
Fiorino olandese .	550,420	550,420	549,60	550,420	549,50	550,42	550,500	550,420	550,420	550,42
Franco belga .	30,360	30,360	30,30	30,360	30,25	30,36	30,362	30,360	30,360	30,25
Lira sterlina . .	2408,700	2408,700	2404 —	2408,700	2393 —	2408,70	2410,500	2408,700	2408,700	2408,70
Lira irlandese	1908 —	1908 —	1908 —	1908 —	1912,84	1908,90	1911,500	1908 —	1908 —	—
Corona danese .	169,620	169,620	169,35	169,620	169,10	169,62	169,400	169,620	169,620	169,62
E.C.U.	1392,080	1392,080	1392,080	1392,080	1392,080	1392,08	1392,080	1392,080	1392,080	1392,08
Dollaro canadese .	1308,100	1308,100	1305 —	1308,100	1306,30	1308,10	1309 —	1308,100	1308,100	1308,10
Yen giapponese .	7,028	7,028	7 —	7,028	7,025	7,02	7,030	7,028	7,028	7,02
Franco svizzero .	753,100	753,100	751,25	753,100	753,50	753,10	754,500	753,100	753,100	753,10
Scellino austriaco .	88,200	88,200	87,96	88,200	87,90	88,20	88,185	88,200	88,200	88,20
Corona norvegese . .	216,500	216,500	216 —	216,500	216,50	216,50	216,230	216,500	216,500	216,50
Corona svedese . .	208,890	208,890	208,43	208,890	208,25	208,89	209,100	208,890	208,890	208,88
FIM .	288,500	288,500	287,75	288,500	288,15	288,50	288,800	288,500	288,500	—
Escudo portoghese .	12,380	12,380	12,35	12,380	12,45	12,38	12,600	12,380	12,380	12,38
Peseta spagnola . . .	10,852	10,852	10,83	10,852	10,75	10,38	10,860	10,852	10,852	10,85

Media dei titoli del 27 febbraio 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	45,325
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 .	95,700
» 6% » » 1970-85 .	93,200
» 6% » » 1971-86 .	88,150
» 6% » » 1972-87 .	84,025
» 9% » » 1975-90 .	83,250
» 9% » » 1976-91 .	82,200
» 10% » » 1977-92 .	86 —
» 12% (Beni Esteri 1980) .	84,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	79 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	92,450
» » » 1-4-1981/86 16% . .	100,100
» » » 1-6-1981/86 16% .	100,250
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	100,500
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,500
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,925
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,075
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,125
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,850
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 6-1982/84 .	100,100
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,175
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,425
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,450
» » » » 1-10-1982/84 .	100,050
» » » » 1-11-1982/84 . .	100,125
» » » » 1-12-1982/84 .	100,175
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,125
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 3-1983/85 . .	100,400
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 6-1983/85 . .	100,125
» » » » 1- 1-1982/86 . .	100,700
» » » » 1- 3-1982/86 . .	101,350
» » » » 1- 5-1982/86 . .	100,900
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,525
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,325
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,025
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,575
» » » » 1-10-1982/86 .	100,350
» » » » 1-11-1982/86 .	100,125
» » » » 1-12-1982/86 .	100,250
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,725
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,625
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,225
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,450
» » » » 1- 3-1983/87 . .	100,500
» » » » 1- 4-1983/87 . .	100,175
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,025
» » » » 1- 6-1983/87 .	100,050
» » » » 1- 7-1983/88 .	100,025
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,025
Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 4-1984 . .	99,750
» » » 18% 1- 4-1984	100,025
» » » 12% 1-10-1984	98,150
» » » 18% 1- 1-1985 . .	101,500
» » » 17% 1- 5-1985 .	101,600
» » » 17% 1- 7-1985 .	101,950
» » Nov. 12% 1-10-1987	94 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,850
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 febbraio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1636,250
Marco germanico	620,410
Franco francese	201,785
Fiorino olandese . . .	550,460
Franco belga	30,361
Lira sterlina	2409,600
Lira irlandese	1909,750
Corona danese	169,510
E.C.U.	1392,080
Dollaro canadese . . .	1307,550
Yen giapponese	7,029
Franco svizzero	753,800
Scellino austriaco . .	88,192
Corona norvegese	216,365
Corona svedese	208,995
FIM	288,650
Escudo portoghese . . .	12,490
Peseta spagnola	10,856

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Corso dei cambi del 28 febbraio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1619,050	1619,050	1619,05	1619,050	1619 —	1619 —	1618,950	1619,050	1619,050	1619,05
Marco germanico	622,050	622,050	622,25	622,050	621,75	622,095	622,140	622,050	622,050	622,05
Franco francese	201,840	201,840	201,90	201,840	201,75	201,84	201,850	201,840	201,840	201,85
Fiorino olandese	551,240	551,240	551,25	551,240	550,85	551,27	551,300	551,240	551,240	551,85
Franco belga	30,376	30,376	30,39	30,376	30,35	30,37	30,378	30,376	30,376	30,37
Lira sterlina	2417,500	2417,500	2420 —	2417,500	2416,20	2417,50	2417,50	2417,500	2417,500	2417,50
Lira irlandese	1911 —	1911 —	1912 —	1911 —	1909,50	1910,25	1909,500	1911 —	1911 —	—
Corona danese	169,390	169,390	169,70	169,390	169,50	169,42	169,460	169,390	169,390	169,40
E.C.U.	1394,520	1394,520	1394,520	1394,520	1392,086	1394,52	1394,520	1394,520	1394,520	1394,52
Dollaro canadese	1292,900	1292,900	1297 —	1292,900	1292,65	1292,70	1292,500	1292,900	1292,900	1292,90
Yen giapponese	6,943	6,943	6,93	6,943	6,95	6,94	6,943	6,943	6,943	6,94
Franco svizzero	749,800	749,800	750,50	749,800	749,85	749,77	749,800	749,800	749,800	749,80
Scellino austriaco	88,150	88,150	88,20	88,150	88,15	88,15	88,150	88,150	88,150	88,15
Corona norvegese	215,930	215,930	216 —	215,930	215,85	216 —	215,930	215,930	215,930	215,95
Corona svedese	208,700	208,700	208,70	208,700	208,51	208,63	208,700	208,700	208,700	208,70
FIM	288,160	288,160	288 —	288,160	287,75	288,08	288,160	288,160	288,160	—
Escudo portoghese	12,380	12,380	12,35	12,380	12,35	12,38	12,380	12,380	12,380	12,38
Peseta spagnola	10,850	10,850	10,87	10,850	10,85	10,84	10,850	10,850	10,850	10,85

Media dei titoli del 28 febbraio 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	45,325
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	95,700
» 6% » » 1970-85	93,275
» 6% » » 1971-86	88,250
» 6% » » 1972-87	84,050
» 9% » » 1975-90	83,400
» 9% » » 1976-91	82,225
» 10% » » 1977-92	86 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	84,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	92,450
» » » 1-4-1981/86 16%	100,100
» » » 1-6-1981/86 16%	100,250
» » » 1-8-1982/84 19%	100,700
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,500
» » » » EFIM 1-8-1988	100,500
» » » » 1-3-1981/84	99,975
» » » » 1-4-1981/84	100,100
» » » » 1-6-1981/84	100,350
» » » » 1-3-1982/84	99,975
» » » » 1-5-1982/84	100,075
» » » » 1-6-1982/84	100,100
» » » » 1-7-1982/84	100,125
» » » » 1-8-1982/84	100,375
» » » » 1-9-1982/84	100,325
» » » » 1-10-1982/84	100,025
» » » » 1-11-1982/84	100,125
» » » » 1-12-1982/84	100,150
» » » » 1-1-1983/85	100,200
» » » » 1-2-1983/85	100,125
» » » » 1-3-1983/85	100,375
» » » » 1-4-1983/85	100,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-5-1983/85	100,100
» » » » 1-6-1983/85	100,350
» » » » 1-1-1982/86	100,750
» » » » 1-3-1982/86	101,850
» » » » 1-5-1982/86	101,025
» » » » 1-6-1982/86	100,600
» » » » 1-7-1982/86	100,500
» » » » 1-8-1982/86	101,150
» » » » 1-9-1982/86	100,775
» » » » 1-10-1982/86	100,425
» » » » 1-11-1982/86	100,375
» » » » 1-12-1982/86	100,250
» » » » 1-7-1983/86	99,675
» » » » 1-8-1983/86	99,725
» » » » 1-1-1983/87	100,375
» » » » 1-2-1983/87	100,425
» » » » 1-3-1983/87	100,675
» » » » 1-4-1983/87	100,125
» » » » 1-5-1983/87	100,075
» » » » 1-6-1983/87	100,175
» » » » 1-7-1983/88	100,075
» » » » 1-8-1983/88	100,025
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-4-1984	99,850
» » » 18% 1-4-1984	100,025
» » » 12% 1-10-1984	98,200
» » » 18% 1-1-1985	101,525
» » » 17% 1-5-1985	101,775
» » » 17% 1-7-1985	102,050
» » Nov. 12% 1-10-1987	93,975
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	111,600
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 febbraio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1619 —
Marco germanico	622,095
Franco francese	201,845
Fiorino olandese	551,270
Franco belga	30,377
Lira sterlina	2417,500
Lira irlandese	1910,250
Corona danese	169,425
E.C.U.	1394,520
Dollaro canadese	1292,700
Yen giapponese	6,944
Franco svizzero	749,770
Scellino austriaco	88,155
Corona norvegese	216,015
Corona svedese	208,630
FIM	288,080
Escudo portoghese	12,390
Peseta spagnola	10,849

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Corso dei cambi del 29 febbraio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1620 —	1620 —	1619,90	1620 —	1619 —	1620 —	1620 —	1620 —	1620 —	1620 —
Marco germanico .	621,780	621,780	622 —	621,780	621,75	621,65	621,520	621,780	621,780	621,78
Franco francese	201,910	201,910	202,10	201,910	201,75	201,88	201,870	201,910	201,910	201,90
Fiorino olandese .	550,600	550,600	550,75	550,600	550,85	550,58	550,570	550,600	550,600	550,60
Franco belga .	30,359	30,359	30,37	30,359	30,35	30,36	30,371	30,359	30,359	30,36
Lira sterlina .	2411,400	2411,400	2414 —	2411,400	2416,20	2411,82	2412,250	2411,400	2411,400	2411,40
Lira irlandese	1910,700	1910,700	1912 —	1910,700	1909,50	1910,10	1909,500	1910,700	1910,700	—
Corona danese .	169,480	169,480	169,60	169,480	169,50	169,49	169,510	169,480	169,480	169,48
E.C.U. .	1393,480	1393,480	1393,480	1393,480	1393,480	1393,48	1393,480	1393,480	1393,480	1393,48
Dollaro canadese .	1293,900	1293,900	1295 —	1293,900	1292,65	1293,85	1293,800	1293,900	1293,900	1293,90
Yen giapponese .	6,940	6,940	6,94	6,940	6,95	6,94	6,941	6,940	6,940	6,94
Franco svizzero .	747,750	747,750	748,50	747,750	749,85	747,80	747,850	747,750	747,750	747,75
Scellino austriaco .	88,150	88,150	88,18	88,150	88,15	88,14	88,132	88,150	88,150	88,15
Corona norvegese .	215,640	215,640	215,75	215,640	215,85	215,70	215,750	215,640	215,640	215,64
Corona svedese .	208,120	208,120	208,10	208,120	208,51	208,13	208,150	208,120	208,120	208,12
FIM	287,700	287,700	287,75	287,700	287,75	287,60	287,500	287,700	287,700	—
Escudo portoghese .	12,270	12,270	12,40	12,270	12,35	12,33	12,400	12,270	12,270	12,27
Peseta spagnola . .	10,833	10,833	10,84	10,833	10,85	10,80	10,834	10,833	10,833	10,83

Media dei titoli del 29 febbraio 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	45,327
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 .	96 —
» 6% » » 1970-85 .	93,500
» 6% » » 1971-86 .	88,400
» 6% » » 1972-87 .	84,050
» 9% » » 1975-90 .	83,400
» 9% » » 1976-91 .	82,225
» 10% » » 1977-92 .	86 —
» 12% (Beni Esteri 1980) .	84,425
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	79,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	92,450
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,100
» » » 1-6-1981/86 16% . .	100,250
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,625
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	100,500
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,500
» » » » 1- 3-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,025
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,300
» » » » 1- 3-1982/84 . .	100 —
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,025
» » » » 1- 6-1982/84 .	100,200
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,200
» » » » 1- 9-1982/84 . .	100,300
» » » » 1-10-1982/84 .	100,050
» » » » 1-11-1982/84 .	100,125
» » » » 1-12-1982/84 .	100,275
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,125
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,100
» » » » 1- 3-1983/85 . .	100,425
» » » » 1- 4-1983/85 . .	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,450
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,700
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,800
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,750
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,625
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,550
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,075
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,800
» » » » 1-10-1982/86 .	100,650
» » » » 1-11-1982/86 .	100,700
» » » » 1-12-1982/86 .	100,250
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,700
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,750
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,575
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,475
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,550
» » » » 1- 4-1983/87 .	100,225
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,025
» » » » 1- 6-1983/87 .	100,125
» » » » 1- 7-1983/88 .	99,975
» » » » 1- 8-1983/88 .	100 —
Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 4-1984 .	99,775
» » » 18% 1- 4-1984 .	100 —
» » » 12% 1-10-1984 .	98,225
» » » 18% 1- 1-1985 .	101,500
» » » 17% 1- 5-1985 .	101,775
» » » 17% 1- 7-1985 .	102 —
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	93,975
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111,550
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 febbraio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1620 —
Marco germanico .	621,650
Franco francese . .	201,890
Fiorino olandese . .	550,585
Franco belga	30,365
Lira sterlina . . .	2411,825
Lira irlandese . . .	1910,100
Corona danese . .	169,495
E.C.U.	1393,480
Dollaro canadese .	1293,850
Yen giapponese . .	6,940
Franco svizzero	747,800
Scellino austriaco .	88,141
Corona norvegese .	215,695
Corona svedese .	208,135
FIM .	287,600
Escudo portoghese .	12,335
Peseta spagnola .	10,833

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italkali, in Palermo, miniera di Pasquasia, località Borgo Cascino (Enna), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni d'Abruzzo, in Corropoli (Teramo), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni d'Abruzzo, in Corropoli (Teramo), è prolungata al 16 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafilerie Forelli Arturo, con sede e stabilimento in Gussago (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 febbraio 1983 al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative teramane - N.I.T. di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 marzo 1983 al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.a.s. Rotocalco Caprotti e C., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.A.T. - Promozione attività Teramo di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 febbraio 1983 al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Resine Sud, in Frosinone, è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Resine Sud, in Frosinone, è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tulissi sedie, con sede legale e stabilimento in Manzano (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1982 al 2 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative siciliane, con sede legale in Agrigento, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 marzo 1983 al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Martinelli, in Cuorgnè (Torino), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo finanziario tessile, con sede in Torino, Settimo Torinese, Bosconero, Ozegna (Torino), S. Damiano d'Asti (Asti) e Racconigi (Cuneo), nonchè filiali in tutta Italia, è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Worldskin, con stabilimento in San Vitaliano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 aprile 1983 al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Donati laterizi, in S. Giuliano Terme (Pisa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 maggio 1983 al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine Spettoli, con sede in Ferrara e stabilimento in Campagna Lupia (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 marzo 1983 al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italian Trusting di Borgo S. Lorenzo (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Molino, con sede legale e stabilimento in Roteglia (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1983 al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Italcementi S.p.a., con sede in Bergamo e stabilimento in Savignano sul Panaro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1983 al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Star Pennsylvania Ribbon Corporation, in Ferrara, stabilimento in S. Maria Maddalena di Occhiobello (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 gennaio 1983 al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unitec, con sede e stabilimento in S. Nicolò a Trebbia di Rottofreno (Piacenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Gallinoro, con sede e stabilimento in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 giugno 1983 al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euroceramica, con sede e stabilimento in Anzola Emilia (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 maggio 1983 al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Paolo Pigna, stabilimento di Alzano Lombardo (Bergamo), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Crown Fashion For Man di Roma, è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sicma, in Anagni (Frosinone), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siporex italiana, in Patrica (Frosinone), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mistral, in Ogliastro Cilento (Salerno), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etnea vini, in Catania, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Nuova Latermarche, in Corridonia (Macerata), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duron italiana, in Assemini (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1982 al 2 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Clevite S.r.l., in Gardolo di Trento, è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Clevite S.r.l., in Gardolo di Trento, è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Damiani, costruzioni e montaggi industriali, in Napoli, stabilimento Nuova Italsider S.p.a., in Bagnoli (Napoli), è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Ital Record, in Frosinone, è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrial Habitat, in Piedimonte S. Germano (Frosinone), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembe 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Ital Record, in Frosinone, è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Famup di Ruffati, sede legale in Porcia ((Pordenone), stabilimenti di Porcia e Sacile (Pordenone), è prolungata al 4 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Faima, in Spilimbergo (Pordenone), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie riunite Mario Sabot, in Manzano (Udine),è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 gennaio 1983 al 16 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tirsotex, in Macomer, località Tossilo (Nuoro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 novembre 1982 al 14 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine riunite di Udine, è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sassonia, con stabilimento in Salerno, è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa Lavoranti in lime, in Grugliasco (Torino), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pre Casa, in Fiumicello (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 marzo 1983 all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giovannetti Amedeo S.a.s., in Grugliasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 novembre 1982 al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Queen Brake S.a.s., è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ma.Ge.Sa., in Arbatax (Nuoro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartificio Ermolli, in Moggio Udinese (Udine), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cartiera del Sole, in Sora (Frosinone), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Coop. tessile di soci S.r.l., in Bibbiena (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 gennaio 1983 al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Kappa marmi di San Severo (Foggia), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Universal Giunti, in Torino, è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica lombarda colori anilina, sede e stabilimento in Scanzorosciate (Bergamo), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società irpina, con sede in Atripalda (Avellino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 maggio 1983 al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla San Cesario di Cologno Monzese S.p.a., in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Rotocalco Caprotti e C., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Fontana e C., con sede e direzione in Milano e stabilimento in Quentin di Sesto Fiorentino (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 giugno 1983 al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salgomma S.r.l. di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1983 al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cost.El.Metal. - Costruzione elaborati metallici, con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica lombarda colori anilina, sede e stabilimento in Scanzorosciate (Bergamo), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Silver Sud, in Ferentino (Frosinone), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartificio Ermolli, in Moggio Udinese (Udine), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Universal Giunti, in Torino, è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ma.Ge.Sa., in Arbatax (Nuoro), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Kappa marmi di San Severo (Foggia), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Industrie riunite Mario Sabot S.p.a., in Manzano (Udine), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Silver Sud, in Ferentino (Frosinone), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imitools S.p.a. con sede e stabilimento a Ferrara, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Beton Friuli S.p.a. Industria cementi armati prefabbricati, in Tavagnacco (Udine), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla OMES Officine meccaniche del cav. Ernesto Silvestri, in Reana del Rojale (Udine), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine meccaniche Gaetano Zocca e C. S.p.a., in Como, stabilimento in Ospedaletto Euganeo (Padova), è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementerie umbre, in Magione (Perugia), è prolungata al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Corbellini Plinio dell'ing. Glauco Corbellini S.n.c., in Udine, è prolungata al 1° ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beton Friuli prefabbricati, in Tavagnacco (Udine), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesa, in Alessandria, è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bolzoni, con sede e stabilimento in Podenzano (Piacenza), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Graziano Gaetano, in Torino, è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartoservice, in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arnoldo Mondadori editore S.p.a., stabilimento di Verona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1983 all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmacotone, stabilimenti in Bollate e Sovico (Milano), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrino e C., con sede e stabilimento in Givoletto (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1983 all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ci.Var. di Varlese Ciro, in Torre Annunziata (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1983 al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ci.Var. di Varlese Ciro, in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmacotone, stabilimenti in Bollate e Sovico (Milano), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bolzoni, con sede e stabilimento in Podenzano (Piacenza), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartoservice, in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesa, in Alessandria, è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla OMES Officine meccaniche del cav. Ernesto Silvestri, in Reana del Rojale (Udine), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alucentro, divisione della S.p.a. Alusuisse Italia, con sede legale in Milano ed unità produttiva di Porto Marghera (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Medici e Co., con sede legale e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Fiumesanto (Sassari), per lavori relativi al 1° e 2° gruppo della centrale termoelettrica Enel, sospesi dal 23 maggio 1983 o entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 2 agosto 1983, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Europa, in Prato (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Perziano S.p.a., con sede e stabilimento in Casale sul Sile (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 ottobre 1982 al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polycips, in Beragiano (Potenza), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi Italia, sede di Firenze e stabilimento in Casarza Ligure (Genova), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Deca di Carmine d'Errico, con stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. G.M.S., in amministrazione controllata, in Nichelino (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 settembre 1982 al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Fiumesanto (Sassari), per i lavori relativi al 1° e 2° gruppo della centrale termoelettrica Enel, sospesi dal 23 febbraio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 marzo 1983, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marchetti autogra, con sede e stabilimento in Piacenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 maggio 1983 al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotelli presse S.r.l., sede e stabilimento in Ponte S. Marco (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 agosto 1983 al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Rossi International, stabilimento di Visano (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 agosto 1983 al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacotex, sede e stabilimento in Bagnara di Gruaro (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1982 al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Laminati plastici e rivestimenti S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Pont Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1983 al 2 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Federle di Schio (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merloni elettrodomestici, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimenti in Fabriano, Albacina di Fabriano, Marischio (Ancona) e Comunanza (Ascoli Piceno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 22 agosto 1983 al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comtea, in Carate Brianza (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 maggio 1983 al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luciano Mancioli, con sede e stabilimento in Altopascio (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1983 all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gramegna S.p.a. di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 giugno 1983 al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Jolly Sportswear S.r.l. (in liquidazione), in Sfruz (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria vetraria figlinese - Soc. coop. a r.l., in Figline Valdarno (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1983 al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vincenzi di Ponte di Nanto (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1983 all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.M. - Industrie meccaniche di Lonigo (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 25 aprile 1983 al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Quinto e Manfredi di Matera, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 luglio 1983 al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrografite meridionale, con sede e stabilimento in Caserta, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 25 aprile 1983 al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Deca, di Carmine d'Errico, con stabilimento in Grumo, è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polycips, in Baragiano (Potenza), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsock di Spirano (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Dessales e Borzino, con sede in Torino e stabilimento in S. Mauro Torinese, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic, stabilimento di Ragusa, è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tintoria industriale texcolor, con sede in Biella-Chiavazza (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1983 al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Samber, in Casale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pons e Cantamessa S.p.a., in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samas, con sede e stabilimento in Chiuro (Sondrio), è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Visgomma S.p.a., in Fino Mornasco (Como), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società tipografica piemontese, in Torino, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ind.El.Ve. Industria elettronica veneta, in Milano, direzione e stabilimento in Monselice (Padova), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Laminati plastici e rivestimenti S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Pont Canavese (Torino), è prolungata al 1° ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrografite meridionale, con sede e stabilimento in Caserta, è prolungata al 22 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samas, con sede e stabilimento in Chiuro (Sondrio), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pons e Cantamessa, in Torino, è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Deca, di Carmine d'Errico, con stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Visgomma S.p.a., in Fino Mornasco (Como), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ind.El.Ve. Industria elettronica veneta, in Milano, direzione e stabilimento in Monselice (Padova), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Laminati plastici e rivestimenti S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Pont Canavese (Torino), è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del ttrattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tosco ceramica, in Montemurlo (Firenze), è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Dell'Acqua S.p.a. (già G.F. Dell'Acqua S.r.l.), con sede in Bergamo e stabilimento in Casnigo (Bergamo), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sardamag, in S. Antioco (Cagliari), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Dell'Acqua S.p.a. (già G.F. Dell'Acqua S.r.l.), con sede in Bergamo e stabilimento a Casnigo (Bergamo), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sardamag, in S. Antioco (Cagliari), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennao 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio del Mella, in Gedi (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lenco Italia, sede legale Osimo (Ancona), S.p.a. Lenco motori, sede di Osimo, S.p.a. Lenco Hi-Fi international, sede di Osimo, S.p.a. Micromeccanica marchigiana, sede di Osimo, è prolungata al 31 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faini, con sede in Bovezzo e stabilimenti in Bovezzo e Concesio (Brescia), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gallino sud, con sede in Napoli e stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksid di Torino, stabilimenti ed uffici delle Fonderie ghisa di Torino, delle Fonderie ghisa di Carmagnola (Torino), delle fucine di Torino e della trasformazione di Avigliana (Torino), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.T.S. - Industria termomeccanica Schio, sede e stabilimento in Schio (Vicenza), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.Vi. - Meccanica azionaria Viganò, con sede legale e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Fratelli Merlo di Merlo G. e C. di Villanova di Mondovì (Cuneo), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta CEAF S.p.a., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Balma S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti in La Cassa (Torino) e Cascine Vica (Torino), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Osram, sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimet motori e riduttori, con sede in Torino e stabilimenti in Torino e Bra (Cuneo), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Omega, con sede e stabilimento in Valperga (Torino), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fidass di Duvano Dante e C., sede di Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talon (ora Ri.Ri. S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Turate (Como), è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sima, industria macchine ed accessori S.p.a., con sede e stabilimento in Novara, è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa lavoratori fonderia delle cure, in Scandicci (Firenze), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Multedo, in liquidazione, con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.A. Bossi, costruzioni meccaniche Abbiategrasso, con sede e stabilimento in Abbiategrasso (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seci - Società elettrotecnica chimica italiana, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Silt S.a.s., in Borgosesia (Vercelli), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.I.M.A. di Colmurano (Macerata), è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.T. Italia, già Todini Sud di Pomezia (Roma), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calderoni musica di Cologno Monzese (Milano), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvarani, con sede in Baganzola (Parma) e stabilimenti in Baganzola e Basilicanova, e prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lameziana industria di Catanzaro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 marzo 1983 al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Mia di Repetto Pietro e C. di Serravalla Scrivia (Alessandria), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geri di Roma, è prolungata al 10 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videocolor di Anagni (Frosinone), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Borgomanero (Novara), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo di Milano, direzione commerciale in Arese (Milano), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cofiar di Biella, stabilimento in Vigliano Biellese (Vercelli), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alpa di Pavia, è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottonificio fossanese, in Fossano (Cuneo), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Staderini, in Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italkali, in Palermo, miniera in Pasquasia, località Borgo Cascino (Enna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 settembre 1982 al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italkali di Palermo ed unità in Casteltermini (Agrigento), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Siso di Mergozzo (Novara), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. SEAF - Società europea applicazione fibre di Pierangela Rejnando e C. di Revello (Cuneo), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Osimi Frigerio di Cromano (Milano), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ifea industriale di S. Ambrogio (Torino), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cipa - Compagnia italiana porcellane affini di Fabrica di Roma (Viterbo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1982 al 13 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.V.A.P. Umbria, in Spoleto (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1983 al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo meridionale, in Catanzaro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 marzo 1983 al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Prandoni Dario, sede e stabilimento in Treviglio (Bergamo), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Remmert Label S.p.a., con sede e stabilimento in San Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 17 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIV, in Volvera, frazione Zucche (Torino), è prolungata al 26 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ghisio, in Milano, stabilimento in Pavia, è prolungata al 23 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Toscana cementi di Rignano sull'Arno (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1982 al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura di Borgone S.p.a., in Borgone di Susa (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore fonderie di ghisa e di acciaio di seconda fusione (vedi classificazione ISTAT voce 311-1), è prolungata al 2 ottobre 1983. S' applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Borma S.p.a. di Acqui Terme (Alessandria), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Bellometti S.p.a., sede e stabilimento in Orzinuovi (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 settembre 1982 al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elder di Tortona (Alessandria), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Illea di Torino, è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IMM - Imballaggi metallici meridionali, in Napoli, è prolungata al 5 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertotex, con sede e stabilimento a Vertova (Bergamo), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acerbi veicoli industriali, in Castelnuovo Scrivia (Alessandria), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Meccanica torinese S.r.l., in Torino, è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.V.B., con sede e stabilimento in Rivalta (Torino), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Olin divisione Winchester di Anagni (Frosinone), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.B. - Fabbrica arredamento bagno di Marsciano (Perugia), è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conceria Romeo di Pasquale, in Solofra (Avellino), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corni e C. di Modena, è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Stamperia Olpaton Silvano, in Busano Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 maggio 1982 al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calcidrata, con sede legale in Cagliari e stabilimenti in Cagliari, S. Giovanni (Cagliari) e S. Antioco (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1982 al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morgexcarbo, con sede e stabilimento in Morgex (Aosta) ed uffici in Milano, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Grassi Maria Luisa, in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Colstar Lady S.a.s. di Vairani Celso, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tris di Torre del Greco (Napoli), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Elcat, in Rivoli (Torino), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Fratelli Merlo di Merlo G. e C., in Villanova di Mondovì (Cuneo), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Omega, con sede e stabilimento in Valperga (Torino), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sima, industria macchine ed accessori S.p.a., con sede e stabilimento in Novara, è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Multedo, in liquidazione, con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seci - Società elettrotecnica chimica italiana, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Silt S.a.s., in Borgosesia (Vercelli), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Bellometti S.p.a., sede e stabilimento in Orzinuovi (Brescia), è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elder di Tortona (Alessandria), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica arredamento bagno di Marsciano (Perugia), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Stamperia Olpaton Silvano, in Busano Canavese (Torino), è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calcidrata, con sede in Cagliari e stabilimenti in Cagliari, S. Giovanni Suergiu (Cagliari) e S. Antioco (Cagliari), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Grassi Maria Luisa, in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Bellometti S.p.a., sede e stabilimento in Orzinuovi (Brescia), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elder, in Tortona (Alessandria), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.B. Fabbrica arredamento bagno di Marsciano (Perugia), è prolungata al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Stamperia Olpaton Silvano, in Busano Canavese (Torino), è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calcidrata, con sede in Cagliari e stabilimenti in Cagliari, S. Giovanni Suergiu (Cagliari) e S. Antioco (Cagliari), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsider ora Nuova Italsider S.p.a., centro siderurgico di Napoli-Bagnoli, è prolungata al 10 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsider, con sede legale in Genova, ora Nuova Italsider S.p.a., con sede legale in Genova, unità mineraria Isola d'Elba (Livorno), è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(814-815-946-947-964-965-1187)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 l'avv. Vincenzo Sepe è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Nuova Ireos » a r.l., in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 12 luglio 1982, in sostituzione dell'avv. Romano Ricci.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984, l'avv. Dario Caniglia, nato a Palermo il 9 aprile 1956 e residente a Roma in via Tuscolana n. 678, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa artigiani « De Grandis », in Roma, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Bozzi, dimissionario.

(1188)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimenti di posti di assistente ordinario presso varie Università

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1984, registro n. 2, foglio n. 352, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di igiene della facoltà di farmacia dell'Università di Bari con il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è attribuito, unitamente al titolare dott.ssa Danila Michelina Anna De Vito alla prima cattedra di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'università medesima.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1984, registro n. 2, foglio n. 353, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di geografia della facoltà di magistero dell'Università di Bologna con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è attribuito, unitamente al titolare dott. Paolo Fabbri alla cattedra di geografia politica ed economica della facoltà di lettere e filosofia dell'università medesima.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1984, registro n. 2, foglio n. 354, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra seconda di economia politica della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è attribuito, unitamente al titolare dott. Antonio Vassillo alla cattedra terza omonima della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1984, registro n. 2, foglio n. 355, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di geometria seconda della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è attribuito, unitamente al titolare dott.ssa Rosanna Ambrosio alla cattedra di geometria descrittiva della facoltà di architettura dell'Università di Napoli.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1984, registro n. 2, foglio n. 356, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma con il decreto ministeriale 12 agosto 1968, è attribuito, unitamente al titolare dott. Attilio Maria Farinon alla cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma seconda.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1984, registro n. 4, foglio n. 216, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura francese della facoltà di magistero dell'Università di Messina con il decreto ministeriale 2 luglio 1949, è attribuito, unitamente al titolare dott.ssa Maria Teresa Puleio alla cattedra omonima della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania.

(916)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 si è stabilito che le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del turismo e dello spettacolo avranno luogo il giorno 20 maggio 1984 dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno fino alle ore 14 del successivo giorno 21. Tutti i termini e tutte le scadenze si intendono prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

(1012)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazioni alla produzione e al commercio di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1984 è revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Zolfo Zetaerre 506, concessa all'impresa Sochimisi (ex Scai), in Palermo, con decreto ministeriale 22 luglio 1971 al n. 0165.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1984 è revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Zolfo Zeta 505, concessa all'impresa Sochimisi (ex Scai), in Palermo, con decreto ministeriale 6 giugno 1972 al n. 0136.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1984 è revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Zolfo Bagnabile 90%, concessa all'impresa Sochimisi (ex Scai), in Palermo, con decreto ministeriale 24 luglio 1971 al n. 0169.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1984 è revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Zolfo Bagnabile 80%, concessa all'impresa Sochimisi (ex Scai), in Palermo, con decreto ministeriale 29 febbraio 1972 al n. 0656.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1984 è revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Acuprilene, concessa all'impresa Sochimisi (ex Scai), in Palermo, con decreto ministeriale 29 febbraio 1972 al n. 0345.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1984 è revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commerció del presidio sanitario denominato Cuprozineb 60/20, concessa all'impresa Sochimisi (ex Scai), in Palermo, con decreto ministeriale 5 agosto 1971 al n. 0363.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1984 è revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Maneb 80 Scai, concessa all'impresa Sochimisi (ex Scai), in Palermo, con decreto ministeriale 17 febbraio 1972 al n. 0556.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1984 è revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Rame ossicloruro micronizzato 50%/CU, concessa all'impresa Sochimisi (ex Scai), in Palermo, con decreto ministeriale 2 dicembre 1971 al n. 0406.

(1089)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca di autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale per il deposito merci

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1984 sono state revocate alla S.r.l. Industria del freddo le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere, con sede in Modena, via Begarelli, 9.

(931)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1983, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 289, sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, a decorrere dalla data del decreto stesso l'ing. Lucio Lecis Cocco Ortu è stato nominato componente del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno in sostituzione del prof. Francesco De Lorenzo, dimissionario.

(932)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica - Legge n. 46/82

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1983 il CIPI ha ammesso alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese, alle condizioni e secondo le modalità di seguito elencate:

1. ACCUMA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: piano di automazione, razionalizzazione e rinnovamento della struttura tecnologica aziendale onde ottenere significative innovazioni nel ciclo produttivo, con conseguente aumento della produttività, miglioramento della qualità del prodotto e delle condizioni di lavoro delle maestranze.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 769.050.000.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

2. AGLA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: coppa olio motore insonorizzata.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 331.830.000.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

3. ALFA CHEMICALS ITALIANA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione dei processi per la risoluzione chimica della fenilglicina e per la preparazione dei clorurí cloridrati della fenilglicina e della paraidrossifenilglicina e della a-metildopa.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.311.035.000.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto,
Data di inizio del programma: 1° giugno 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

4. ALFA ROMEO AVIO S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni tecnologiche del prodotto e del processo produttivo.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.
Luogo di esecuzione: sud.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 70% dei costi ammessi, pari a L. 16.171.400.000, risultante dal livello di intervento corrispondente all'elevato grado di innovazione tecnologica e dalla applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° giugno 1983.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

5. ASET S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: banchi automatizzati di montaggio con implementazione numerica delle procedure di collaudo per sistemi di telecomunicazione.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 530.750.000.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° aprile 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1984.

6. BASFER S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di un robot per la distribuzione automatica dei collaudi.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 484.973.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° marzo 1983.
Data prevista per la conclusione del programma: 1° marzo 1986.

7. BREMBO S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: gruppo frenante a disco leggero ed economico per vetture di piccola cilindrata.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.152.423.000.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° giugno 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1984.

8. C.C.B. S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e realizzazione prototipale di una linea completa di apparecchiature elettroniche e microprocessori.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 294.491.000.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.
Condizioni: immissione di mezzi freschi sotto forma di capitale sociale da deliberare prima della stipula e da versare in armonia con il procedere del programma di investimenti per almeno 160 milioni di lire.

9. CHEMIPAD S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo per la produzione di fluoruro di perclorile da acido fluosolfonico.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 211.050.000.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° febbraio 1983.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1984.
Condizioni: immissione di mezzi freschi sotto forma di capitale sociale da deliberare prima della stipula e da versare in armonia con il procedere del programma di investimenti per almeno 115 milioni di lire.

10. C.I.F.E.S. - COMPAGNIA ITALIANA COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SALDATRICI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: l'elettronica nella saldatura del futuro.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 533.610.000.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 4 marzo 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

11. CONTROL SQUARES S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e realizzazione di una serie di bracci automatici pick and place e relativi caricatori.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 giugno 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 321.410.000.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° marzo 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1984.

Condizioni: aumento del capitale sociale fino a 350 milioni di lire, da deliberare prima della stipula e da sottoscrivere — in armonia con il procedere del programma di investimenti — in parte mediante conversione di utili di esercizio non divisi e in parte mediante immissione di mezzi freschi.

12. CTM - CINOTTO TECNOMECCANICA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: smorzatore di vibrazioni torsionali per ciclo diesel a otto.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 491.625.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

13. ELASTOR S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: applicazione dell'elastomero epicloridina in componenti per l'industria automobilistica.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 177.975.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1983.

14. FIBRO S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione, studio e preindustrializzazione di un nuovo prodotto a base di legno per l'arredo delle autovetture.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi pari a L. 1.375.590.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

15. FIBRO SUD S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione nel campo degli allestimenti interni delle autovetture mediante progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di nuovi prodotti e di un nuovo prodotto: lo structural.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.

Luogo di esecuzione: sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 649.080.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

16. FIGLI DI ETTORE FELISI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: produzione di materie plastiche elettricamente conduttrici compatibili (schermanti) con le onde elettromagnetiche.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 479.495.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1987.

17. FIMAC S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: programma di sviluppo di una R.A.T. (Ram Airturbine) a bassa resistenza con regolazione della palettatura a scomparsa.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.207.085.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1986.

18. FORNARA INDUSTRIA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema per tessere fili metallici.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 106.098.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1984.

19. GEAF S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema di essiccazione dielettrico.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 635.504.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

20. GEFRAN S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi avanzati per il controllo globale ad anello chiuso con impiego di tecnologie emergenti nei trasduttori e negli attuatori di macchine per la lavorazione di materie plastiche.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.130.804.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 gennaio 1986.

21. GEFRAN SUD S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: uso del PLC nella regolazione ad anello chiuso di azionamenti per motori C.C. e C.A. in impianti ad intelligenza distribuita.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.

Luogo di esecuzione: sud.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 695.455.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge numero 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 anni,. oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 luglio 1985.

22. GRONDA S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: strumentazione elettronica avanzata.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi pari a L. 181.832.000;

b) contributo da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge numero 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1985.

23. HELIOPLASTIC S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo continuo di condensazione in presenza di cellulosa, di tecnopolimeri amminici colorati.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 561.825.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° luglio 1985.

24. ITALAMEC S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: dispositivi automatici di controllo di funzioni dell'autoveicolo finalizzati alla riduzione dei consumi energetici ed al miglioramento della sicurezza e del comfort. Tema 1: comando automatico e temporizzatori per lunotto termico. Tema 2: controllo automatico della velocità di crociera per autoveicoli.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.

Luogo di esecuzione: nord:

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 188.317.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1984.

25. ITALPLASTIC S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi tecnopolimeri caricati e rinforzati e poliolefine elettricamente conduttrici per l'industria dell'auto, degli elettrodomestici e dell'elettronica.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 156.375.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

26. ITALTECNICA MANAGEMENT S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi processi per lo sviluppo e tecnologie applicate di prodotti chimici destinati al trattamento delle acque e dei combustibili.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 779.295.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 6 maggio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1986.

Condizioni:

immissione di mezzi freschi sotto forma di aumento del capitale sociale da deliberare prima della stipula e da versare in armonia con il procedere del programma di investimenti per almeno 150 milioni di lire;

conversione in capitale del finanziamento dei soci risultante in bilancio per L. 250.000.000 prima della stipula.

27. KLIPPAN ITALIA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica sui sistemi di sicurezza articolata su tre progetti guida e finalizzata al raggiungimento di una serie di obiettivi di carattere tecnico ed economico.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.892.250.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

28. LIRI INDUSTRIALE S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo e di ampliamento gamma di tecnopolimeri per la produzione di resine fenoliche e melaminiche e di resine e lacche per film continui.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 3.280.275.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

29. MECCANOTECNICA UMBRA S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo tipo di tenuta meccanica frontale per pompe di circolazione del liquido di raffreddamento dei motori per l'industria automobilistica.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 451.050.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

30. MILLOIL S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: trasformazione catalitica molecolare degli acidi grassi in sostituzione dei tradizionali additivi di origine petrolifera.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 406.170.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 10 gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 dicembre 1985.

31. MONETA INDUSTRIA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sviluppo e preindustrializzazione per innovazione di processo produttivo di macrocomponenti per l'industria automobilistica per piccoli lotti di produzione.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.
Luogo di esecuzione: sud.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 358.573.000.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° marzo 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1983.

32. NUOVO PIGNONE S.p.a., classificata grande impresa.
Oggetto del programma: famiglie di sensori di tipo capacitivo per la misura di pressione relativa e differenziale.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.
Luogo di esecuzione: sud.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 329.647.000.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° giugno 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1984.

33. NUOVO PIGNONE S.p.a., classificata grande impresa.
Oggetto del programma: unità di controllo per turbina a gas con tecnologia a microprocessori ad alta affidabilità e disponibilità.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.
Luogo di esecuzione: sud.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 70% dei costi ammessi, pari a L. 773.899.000 risultante dal livello di intervento corrispondente all'elevato grado di innovazione tecnologica e dalla applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

34. NUOVO PIGNONE S.p.a., classificata grande impresa.
Oggetto del programma: sistemi di automazione basati sull'uso di microprocessori per stazioni di servizio carburanti liquidi e/o gassosi.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.
Luogo di esecuzione: sud.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 651.622.000.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° aprile 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

35. PAPIR KEMIE ITALIANA S.r.l., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: nuovi prodotti e nuove tecnologie di controllo destinate a processi per la produzione di carta con ridotti volumi di effluenti liquidi inquinanti.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 806.850.000.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 16 luglio 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 15 luglio 1986.

36. PRANDONI S.p.a., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: utilizzazione di tecniche digitali audio-video per elettronica di consumo.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.152.177.000.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° aprile 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1984.

37. PRIMA INDUSTRIE S.p.a., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di una linea di robot di misura di alta precisione destinata all'automazione flessibile del controllo dimensionale della produzione di pezzi meccanici per l'industria meccanica in generale e per quella degli autoveicoli in particolare.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 2.626.250.000.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° aprile 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

38. POLMAN E C. S.p.a., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: studio e sviluppo di un sistema innovativo per indagini neurosensoriali.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 421.149.000.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

39. RAYTON FISSORE S.p.a., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: programma UNIVIS: nuova tecnologia per la costruzione di autoveicoli.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.

Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 947.645.000.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° febbraio 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1985.

40. Renos S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio e messa a punto di un processo di polimerizzazione e di estrusione di un tecnopolimero poliuretanico atto ad essere trasformato in articoli tecnici (rivestimenti di cavi e tubi sottomarini di elevate caratteristiche fisicomeccaniche) ed in modo paricolare in un filo elastico senza impiego di solventi.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 350.482.000.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 20 gennaio 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 20 gennaio 1985.

41. Rimar chimica S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo nella produzione di acido trifluoroacetico e trifluoroetanolo.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 596.047.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° ottobre 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1984.

42. Rossetti S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione dei processi produttivi con sistemi tintometrici universali.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 326.270.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° marzo 1983.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1985.

43. Saitron S.p.a. classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di analizzatori automatici di chimica clinica.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.507.275.000.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

44. Sarmas S.n.c. classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: linee integrate flessibili di montaggio automatico.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45 % dei costi ammessi, pari a L. 643.999.000.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

45. Seci sud S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: introduzione delle ceramiche elettroniche in nuovi settori applicativi attraverso l'ampliamento della gamma dei P.C.M. (trasduttori piezoceramici).
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.
Luogo di esecuzione: sud.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 550.390.000.
Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

46. Selenia industrie elettroniche associate S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: grafica e sistemi di presentazione.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.
Luogo di esecuzione: in parte al nord e in parte al sud.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 29,9% dei costi ammessi, pari a L. 3.867.806.000 da imputarsi alla quota sud risultanti dal livello di intervento corrispondente al grado medio di innovazione tecnologica e dall'applicazione della propria delibera del 5 maggio 1983.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

47. SELENIA INDUSTRIE ELETTRONICHE ASSOCIATE S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: avionica.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.

Luogo di esecuzione: in parte al nord e in parte al sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 48,9% dei costi ammessi, pari a L. 8.855.055.000 da imputarsi alla quota sud, risultanti dal livello di intervento corrispondente all'elevato grado di innovazione tecnologica e dall'applicazione della propria delibera del 5 maggio 1983.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

48. SELIN S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema di continuità statica a sintesi di frequenza e a metatrasformatore rotante.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 313.200.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1984.

49. S.G.S. ATES S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione nel processo di produzione dei componenti discreti, circuiti integrati LPS e automazione delle linee di assemblaggio e collaudo.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.

Luogo di esecuzione: sud.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982. n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 9.440.550.000, risultante dal livello di intervento corrispondente all'elevato grado di innovazione tecnologica, dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983 e della propria delibera del 5 maggio 1983;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 35% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge e al punto sub *a*) della presente delibera.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 ottobre 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

50. SIGE BREVETTI ING. COLOMBO S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progetto per la realizzazione di una nuova gamma di assali per trattori.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.026.310.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

51. SILECTRON ELETTROMECCANICA ED ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove apparecchiature con convertitori statici di potenza a transistori.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 417.637.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 21 marzo 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1986.

52. SIRA S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: multiplazione su unica antenna di apparati trasmittenti e/o riceventi nel campo delle frequenze VHF/UHF.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 254.711.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 settembre 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1984.

53. SISPA S.n.c., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica nei processi di stampaggio in prefusione e di assemblaggio di prodotti già esistenti e nuovi prodotti nel settore dei dispositivi per la sicurezza antifurto per autoveicoli.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 191.610.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1985.

54. SITRA AUTOMAZIONE S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione nei convertitori statici di frequenza per l'alimentazione di motori ad alta velocità.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 127.997.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1985.

55. TESIO-CHAUSSON S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: brasatura in forno a vuoto dell'alluminio.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 503.370.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1984.

56. VABER INDUSTRIALE S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: utilizzo di polimeri alifatici saturi e di resine sintetiche di produzione nazionale per la formulazione di antisonori mastici, sigillanti e realizzazione di apparecchiature di applicazione.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 937.139.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° giugno 1985.

57. VALBORMIDA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo innovativo per la produzione di maglie per cingolati.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a lire 145.638.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1984.

58. VIDEOCOLOR S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: miglioramento delle caratteristiche tecniche e riduzione dei costi dei cinescopi a colori.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 ottobre 1983.

Luogo di esecuzione: sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 3.135.150.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

59. ZINCOR ITALIA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo delle tecnologie di prodotto e di processo dell'elettrozincatura multistrato (Zn-Cr-CrOx) di laminati piani di acciaio destinati alla produzione di scocche di autoveicoli.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 agosto 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 9.491.350.000.

Ammortamento: 10 anni, oltre il periodo di 5 anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° luglio 1985.

(1082)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso di rettifica alla deliberazione 29 novembre 1983: « Localizzazione definitiva della centrale termoelettrica di Gioia Tauro ». (Deliberazione pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 30 del 31 gennaio 1984).

Alla deliberazione citata in epigrafe deve intendersi allegata, quale parte integrante della stessa, la corografia che qui di seguito si riproduce:

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure regolamentari relative alla nomina di medici di riparto delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 4 del 29 febbraio 1984 è data comunicazione delle procedure regolamentari per la nomina di medici di riparto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nell'avviso pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(1105)

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla variazione della titolarietà dell'acqua minerale « Amara sodica »

Con provvedimento 28 settembre 1983, n. 4600, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.p.a. Fonti di Recoaro, in Recoaro Terme (Vicenza), via Fonti Centrali, codice fiscale 00720060243, l'autorizzazione alla variazione della titolarietà dell'autorizzazione ad esercitare lo stabilimento termale delle fonti centrali e delle fonti staccate di Recoaro Terme ed all'uso in sito dell'acqua minerale artificiale « Amara sodica ».

(1168)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato, tecnico coadiutore, tecnico escutivo e infermiere generico presso l'Università di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso la clinica e per il posto sotto indicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

seconda clinica medica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di patologia vegetale posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di matematica posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la clinica e per il posto sotto indicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

seconda clinica medica posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di chimica agraria posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia sperimentale e trapianti d'organo posti 15

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore e diploma o certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(1137)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica al bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di tre ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e di cinquanta ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 107° corso superiore di stato maggiore. (Bando di concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 14 del 14 gennaio 1984).

Nell'allegato 2, al bando di concorso citato in epigrafe, nel « Secondo gruppo di tesi » (Organizzazione ed impiego delle forze), devono essere apportate le seguenti rettifiche:

nella tesi n. 1, al paragrafo 1, lettera *b*), terzo alinea, dove è scritto: « gli *ispettori* dell'Esercito ... », leggasi: « gli *ispettorati* dell'Esercito ... »;

nella tesi n. 6, al paragrafo 2, lettera *c*), dove è scritto: « ..Le varie Armi nella *difesa* (cenni). », leggasi: « ... Le varie Armi nella *difensiva* (cenni). ».

(1225)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto della terza divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della terza divisione di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente, in Genova.

(1204)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di primario del primo servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del primo servizio di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente, in Bergamo.

(1205)

REGIONE BASILICATA

Concorsi a complessivi centoquarantasette posti di psicologo, sociologo e assistente sociale presso unità sanitarie locali.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quarantuno posti di psicologo collaboratore;
venticinque posti di sociologo collaboratore;
ottantuno posti di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento regionale sicurezza sociale, in Potenza.

(1206)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1983, n. 73.

Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 7 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Con la presente legge la Regione detta norme di organizzazione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate di cui all'art. 14 e della seconda parte dell'art. 15 dello stesso decreto.

Art. 2.
Enti nei confronti dei quali sono esercitate le funzioni

Le funzioni amministrative indicate nel precedente art. 1 sono esercitate nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato le cui finalità statutarie si esauriscono nel Lazio e che esplicano la propria attività nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione.

Art. 3.
Provvedimenti compresi nell'esercizio delle funzioni

L'esercizio delle funzioni amministrative indicate nel precedente art. 1 si esplica nei confronti di tutte le istituzioni di cui al precedente art. 2 attraverso:

a) il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del codice civile;

b) l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 16 del codice civile;

c) l'autorizzazione all'acquisto di immobili ed alla accettazione di donazioni, eredità e legati ai sensi dell'art. 17 del codice civile;

d) la dichiarazione di estinzione della persona giuridica nei casi previsti dall'art. 27 del codice civile;

e) la devoluzione dei beni residuali dalla liquidazione del patrimonio delle persone giuridiche estinte, ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile e con le modalità di cui alle norme di attuazione del codice stesso.

Nei confronti delle sole fondazioni il suddetto esercizio si esplica altresì attraverso:

a) il controllo e la vigilanza sull'amministrazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile;

b) il coordinamento dell'attività o l'unificazione dell'amministrazione di più fondazioni ai sensi dell'art. 26 del codice civile;

c) la trasformazione delle fondazioni nei casi previsti dall'art. 28 del codice civile.

Art. 4.
Organo competente all'adozione di provvedimenti

I provvedimenti di cui all'art. 3 della presente legge sono adottati dalla giunta regionale con propria deliberazione.

Il diniego del riconoscimento della personalità giuridica, nonché il diniego delle approvazioni ed autorizzazioni di cui ai punti *b*) e *c*) del primo comma del precedente art. 3 deve essere espresso con deliberazione della giunta regionale.

Art. 5.
Ufficio competente allo svolgimento dell'attività istruttoria e di conseguenti adempimenti

L'attività istruttoria ed i conseguenti adempimenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge sono curati, con le modalità indicate nei successivi articoli, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e delle relative norme di attuazione, dall'« ufficio stralcio per i rapporti con gli enti assistenziali (IPAB-ECA) » individuato con legge regionale 26 agosto 1978, n. 48, e collocato presso l'assessorato regionale agli enti locali, che assume la denominazione di « ufficio enti locali ed organismi pubblici e privati » e che nei successivi articoli della presente legge viene semplicemente definito « ufficio ».

Art. 6.
Modalità per il riconoscimento

La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato indirizzata al presidente della giunta regionale, deve essere corredata da una copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto redatto a norma degli articoli 14 e 16 del codice civile.

Deve inoltre essere allegata alla domanda idonea documentazione concernente i beni patrimoniali, le relative rendite e gli altri mezzi finanziari di cui l'istituzione dispone, nonché la relazione sull'attività svolta e che si propone di svolgere per il conseguimento dello scopo indicato nell'atto costitutivo.

L'ufficio, esperite le verifiche preliminari sulla regolarità della domanda richiede, se necessario, ulteriori informazioni e documentazioni e trasmette la domanda di riconoscimento della personalità giuridica, unitamente agli allegati, alle strutture regionali interessate per materia in relazione alla finalità dell'ente, le quali esprimono motivato parere sulla richiesta, per quanto di loro competenza.

Acquisiti i pareri di cui al comma precedente, valutata la richiesta con particolare riferimento alle finalità ed all'organizzazione dell'attività, nonché alla congruità dei mezzi in relazione ai fini statutari, l'ufficio predispone la deliberazione della giunta regionale, accompagnata da dettagliata relazione, concernente il riconoscimento della personalità giuridica ovvero il diniego del riconoscimento stesso.

In caso di comunicazioni relative ad atti con i quali vengono disposte fondazioni o donazioni e lasciti in favore di enti da istituire, l'ufficio istruisce la relativa pratica al fine del riconoscimento di ufficio, nel rispetto della normativa di cui alle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 7.
Modalità per l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto

La domanda per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto corredata di una copia autentica della deliberazione di modifica adottata nell'osservanza di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 21 del codice civile, deve pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data della deliberazione stessa.

Alla domanda deve essere allegato certificato attestante la avvenuta registrazione della persona giuridica e l'iscrizione dei successivi atti, nei casi in cui l'iscrizione stessa è prevista dall'art. 34 del codice civile, ovvero la ricevuta della richiesta di iscrizione.

La deliberazione della giunta regionale concernente l'approvazione od il diniego delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto di una persona giuridica è predisposta dall'ufficio con le medesime modalità indicate nel precedente art. 6.

Il parere di cui al terzo comma del suddetto art. 6 deve essere richiesto solo per modificazioni concernenti le finalità della persona giuridica.

Art. 8.
Modalità per l'autorizzazione all'acquisto di immobili all'accettazione di donazioni, eredità e legati

La domanda per l'autorizzazione all'accettazione di donazioni, eredità e legati ed all'acquisto di immobili, indirizzata al presidente della giunta regionale, deve essere corredata di una copia autentica della deliberazione adottata dall'organo della

persona giuridica competente a norma di statuto, nonché di dettagliata documentazione da cui risultino lo stato patrimoniale della persona giuridica, l'opportunità e le condizioni dell'acquisto o dell'accettazione, l'entità e la destinazione dei beni.

Deve inoltre essere prodotto certificato attestante l'avvenuta registrazione della persona giuridica, ai sensi dell'art. 33 del codice civile, e l'iscrizione dei successivi atti nei casi previsti dall'art. 34 del codice civile, ovvero la ricevuta della richiesta di iscrizione.

Alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione all'accettazione di donazioni, eredità e legati, deve essere, altresì, allegata copia autentica dell'atto di donazione o verbale di pubblicazione del testamento.

Nei casi in cui, a norma di legge, non sia necessaria l'autorizzazione, i legali rappresentanti della persona giuridica devono comunque dare comunicazione alla Regione dell'acquisto avvenuto entro trenta giorni.

La deliberazione della giunta regionale, concernente la concessione od il diniego dell'autorizzazione di cui all'art. 17 del codice civile, è predisposta con le medesime modalità indicate nel precedente art. 6, prescindendo dalla richiesta di parere di cui al terzo comma dello stesso articolo.

Qualora la domanda di autorizzazione sia relativa all'accettazione di un lascito, deve provvedersi all'affissione di un avviso all'albo pretorio del comune nel quale è aperta la successione. Detto avviso deve contenere il nome del disponente e della persona giuridica beneficiata, nonché l'entità e l'oggetto del lascito.

Art. 9.

Modalità per l'estinzione delle persone giuridiche e la devoluzione dei beni residuali

L'istanza tendente ad ottenere la dichiarazione di estinzione di una persona giuridica, indirizzata al presidente della giunta regionale, deve essere corredata di documentazione comprovante l'esistenza delle cause di estinzione previste dall'art. 27 del codice civile.

L'ufficio provvede alla predisposizione della dichiarazione di estinzione, acquisito il parere di cui al terzo comma del precedente art. 6.

L'ufficio provvede inoltre a predisporre la deliberazione della giunta regionale concernente la devoluzione dei beni della persona giuridica estinta residuati dalla fase di liquidazione, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 31 e 32 del codice civile e dalle relative norme di attuazione, acquisito il parere di cui al terzo comma del precedente art. 6.

Art. 10.

Modalità concernenti il controllo e la vigilanza nell'amministrazione delle fondazioni

Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni sono esercitate dalla giunta regionale per quanto attiene alle competenze delegate alla Regione secondo le prescrizioni e le modalità di cui all'art. 25 del codice civile.

A tal fine le fondazioni dovranno inviare al presidente della giunta regionale almeno una relazione annuale concernente la attività svolta, i bilanci nonché tutti gli atti relativi alle modificazioni patrimoniali.

Chiunque vi abbia interesse, in ogni caso, può rivolgere al presidente della giunta regionale motivata istanza diretta all'accertamento di fatti o circostanze comunque attinenti alla vita ed all'attività delle fondazioni. In tal caso, qualora ne ricorrano le condizioni, la Regione può chiedere alle fondazioni ogni notizia o documento ritenuto necessario.

Art. 11.

Modalità per la trasformazione delle fondazioni

Nei casi previsti dall'art. 28 del codice civile l'ufficio predispone la deliberazione della giunta regionale concernente la trasformazione delle fondazioni. sentiti i legali rappresentanti e gli amministratori delle stesse nonché le strutture regionali interessate in relazione alle finalità della fondazione di cui trattasi.

Art. 12.

Modalità per il coordinamento di attività e l'unificazione di amministrazione delle fondazioni

Con le modalità di cui al precedente art. 11 può essere disposto il coordinamento dell'attività di più fondazioni con finalità uguali od affini, ovvero l'unificazione delle loro amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 del codice civile.

La Regione, in ogni caso, anche in attuazione degli indirizzi di cui all'art. 34 del proprio statuto, promuove la collaborazione degli enti di cui all'art. 2 della presente legge per l'attuazione dei piani e programmi di intervento della Regione e degli enti pubblici sub-regionali.

Art. 13.

Pubblicità

Le deliberazioni concernenti il riconoscimento e la estinzione delle persone giuridiche sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Delle altre deliberazioni adottate in applicazione della presente legge viene data comunicazione ai legali rappresentanti della persona giuridica, nonché al presidente del tribunale, nei casi previsti dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 dicembre 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 novembre 1983.

(523)

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1983, n. **74.**

Variazioni di bilancio 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 20 *dicembre* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1983, n. **75.**

Iniziative culturali della regione Lazio in occasione del V centenario della nascita di Raffaello.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 20 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In occasione del V centenario della nascita di Raffaello, la regione Lazio, considerata l'importanza dell'arte di Raffaello, e dell'esperienza raffaellesca sullo sviluppo delle arti figurative e dell'architettura a Roma e nel Lazio, provvede con proprie iniziative, nell'anno 1983, all'attuazione di programmi organici di attività culturali intese a promuovere una più approfondita conoscenza dell'opera di Raffaello ed una maggiore divulgazione dell'importanza culturale della sua esperienza artistica.

Art. 2.

Le iniziative di cui al precedente art. 1 consistono in:

a) un ciclo di audiovisivi sulle opere di Raffaello (corredato da schede informative da diffondere nel territorio della Regione avvalendosi delle biblioteche, dei musei, degli enti locali e delle scuole) ed una pubblicazione d'arte sulla vita e le opere di Raffaello;

b) un documentario sulla personalità artistica di Raffello;

c) promozione della partecipazione al « corso internazionale di alta cultura » di studiosi residenti nel territorio della Regione, indicati dai comuni;

d) partecipazione alle iniziative promosse dal comune di Roma, quali le mostre didattiche allestite nei luoghi raffaelleschi ed alla mostra su « Raffaello architetto »;

e) altre iniziative idonee alla conoscenza ed alla diffusione dell'arte di Raffaello e della sua scuola attraverso attività didattiche nelle scuole della Regione con il trasferimento di mostre fotografiche itineranti e visite guidate ai luoghi raffaelleschi.

Art. 3.

I provvedimenti di attuazione delle iniziative previste dal precedente art. 2 e di impegno della relativa spesa sono adottati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio di cui al successivo art. 4.

Per l'attuazione delle iniziative previste dal precedente art. 2, la giunta regionale è autorizzata a procedere, sempre sentita la competente commissione consiliare permanente, alla stipulazione di apposite convenzioni con società od enti specializzati nei vari settori di intervento ovvero ad erogare contributi fino alla misura del 100 per cento della spesa occorrente ad enti locali o ad enti od associazioni culturali, regolarmente costituiti, operanti nel territorio regionale, previa presentazione di una relazione illustrativa dell'attività da realizzare, corredata del relativo preventivo di spesa e dell'indicazione di eventuali contributi concessi da altri enti, che dovranno essere presentati dall'assessorato regionale alla cultura entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno finanziario 1983.

La spesa di cui al precedente comma sarà iscritta in termini di competenza e di cassa nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio di previsione regionale per l'anno 1983 con le seguenti denominazioni:

Cap. 16102. — Spese per la realizzazione di audiovisivi, pubblicazione e documentario (art. 2, lettere *a*) e *b*) . . . . L. 150.000.000

Cap. 16103. — Contributi per il «corso internazionale di alta cultura» e per le iniziative del comune di Roma (art. 2, lettere *c*) e *d*) . . . L. 5.000.000

Cap. 16104. — Spese per le iniziative relative alle mostre itineranti ed altre attività didattiche (art. 2, lettera *e*) . . . . » 30.000.000

Cap. 16105. — Contributi per le iniziative relative alle visite guidate ed altre attività didattiche sul territorio (art. 2, lettera *e*) . . . » 15.000.000

Alla copertura finanziaria della suddetta spesa di lire 200.000.000 in termini di competenza, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 25832, lettera *f*): «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativo alle spese in conto capitale del terzo programma» del bilancio di previsione 1983.

Ai fini della copertura in termini di cassa si fa fronte mediante riduzione di L. 200.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 29021 del bilancio di previsione 1983.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 dicembre 1983

LANDI

Il visto del commissario di Governo è stato apposto il 9 dicembre 1983.

(524)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa L. **1.600**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia L. **1.600**, per l'Oceania L. **3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227